

## **AVVISO**

## AGGIORNAMENTO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PUBBLICAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con **Deliberazione Di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/2022** è stato AGGIORNATO il **CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI**, presso l'Ufficio Tecnico comunale, Area Urbanistica. Con la stessa deliberazione è stato approvato l'allegato cartografico e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi – **aggiornamento 2022**, come aggiornate da parte della Stazione Carabinieri Corpo Forestale di Stato su Sistema SIM. Con la presente si rende noto che:

- dalla data odierna, xx/xx/2022 e sino al xx/xx/2022, per 30 (trenta) giorni consecutivi, sono depositati presso il Comune di Tradate, Settore Urbanistica, la planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi;
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali **osservazioni** da redigere in carta semplice, presentandole all'Ufficio Protocollo ovvero inviandole all'indirizzo PEC <u>comune.tradate@pec.regione.lombardia.it</u>
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto degli incendi boschivi, in formato cartaceo, è l'Uff. Tecnico Settore Urbanistica, Piano 1, P.za Mazzini, 6, Tradate. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno xx/xx/2022, termine oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni. Decorso tale termine, il Comune valuterà le osservazioni presentate ed approverà, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

**Sono altresì vietati per dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia**.

Tradate, il xx/xx/2022

Prot. xxx

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI F.to Ing. Marco Cassinelli